



CIRCOLARE INFORMATIVA 08/05

Milano, 6 maggio 2005

OGGETTO: IVA e factoring

Si trasmette la lettera circolare ABI in materia di IVA e Cessione di crediti / Recupero crediti emanata in data 5 maggio 2005.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	Ettore SINNONA
AOSTA FACTOR	Stefano MORELLI
ATRADIUS FACTORING	DIREZIONE GENERALE
BANCA CARIGE	Gian Luigi MOLFINO
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
CAPITALIA L&F	Marcello MESSINA
CBI FACTOR	Giorgio BONDIOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFACE FACTORING ITALIA	Massimo MANCINI
CREDEMACTOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DIREZIONE GENERALE
FABER FACTOR	Sergio LOPENA
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FACTORIT	Antonio DE MARTINI
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	Rossella BOGINI
FIDIS	Mauro BORGIALLO
GE CAPITAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Gianfranco LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
INTESA MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA
ITALEASE FINANCE	Luigi REDAELLI
MPS LEASING & FACTORING	Giorgio PERNICI
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI
SAN PAOLO IMI	DIREZIONE GENERALE
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
SIS.PA.	Gianluigi RIVA
TKLEASING & FACTORING	Pier Luigi GUZZETTI
UNICREDIT FACTORING	Luigi MONCADA
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE

Prot. TR/002264 Roma, 05 maggio 2005

AGLI ASSOCIATI

LORO SEDI

**Imposta sul valore aggiunto (Pos.441-42-n)
Cessione di crediti - Operazioni di finanziamento - Recupero crediti**

Cod.Attività ABI: TR 1445

Si fa seguito alle lettere circolari del 29 dicembre 2003 (Prot. TR/006361), dell'8 ottobre 2004 (Prot. TR/004790) e alla circolare, Serie tributaria, n. 14 del 15 dicembre 2004, con le quali si è affrontato ed approfondito la tematica del trattamento fiscale da riservare, agli effetti dell'IVA, alle operazioni di factoring a seguito della nota sentenza della Corte di Giustizia CE del 26 giugno 2003 (C-305/01).

In particolare, con la citata circolare n. 14 dello scorso mese di dicembre, si è segnalato come l'Amministrazione finanziaria centrale, a seguito degli approfondimenti effettuati in merito ai contenuti della menzionata sentenza – sia nelle diverse competenti sedi ministeriali sia a livello comunitario – si sia espressa nel senso di ritenere che i principi affermati dai giudici europei con riferimento all'attività di factoring riguardano un istituto configurabile in taluni ordinamenti diversi dall'ordinamento nazionale, prendendo così ufficialmente posizione sui paventati effetti della richiamata sentenza nel nostro ordinamento.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, da un lato, ha confermato che nel nostro ordinamento la cessione del credito e il factoring hanno finalità e natura finanziaria e che nella costante applicazione dell'istituto la causa essenziale, o quanto meno prevalente, del contratto di factoring è il finanziamento e, dall'altro, che è indubbio, una volta individuata e fissata la causa del contratto nella volontà delle parti di ottenere dal factor un finanziamento, che l'operazione rientra le operazioni esenti da IVA, a nulla rilevando se trattasi di cessioni di crediti pro soluto o pro solvendo.


Ciò premesso, si segnala ora che la scrivente ha svolto un'analisi, d'intesa con il proprio "gruppo di lavoro IVA" delle possibili principali prestazioni di servizi relative alle

Segue lettera Oggetto: **Imposta sul valore aggiunto (Pos.441-42-n)**
Cessione di crediti - Operazioni di finanziamento - Recupero crediti

operazioni di “cessioni di crediti” - effettuate anche da soggetti (factor) che svolgono professionalmente l’attività di riscossione e/o gestione e contabilizzazione di crediti di terzi - e del relativo regime IVA applicabile sulla base dei principi rivenienti dalla vigente normativa che disciplina la specifica imposta e dalla stessa prassi amministrativa.

Nel riportare nella nota allegata i diversi aspetti trattati e le considerazioni di sintesi formulate, si resta a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Zadra)



All.

SMT

NOTA

IVA – Factoring e cessione di crediti

A seguito dei possibili mutamenti dei criteri di contabilizzazione delle operazioni di cessione di crediti – caratterizzanti l'attività di factoring – a causa dell'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS) e degli effetti reddituali derivanti dall'adozione dei nuovi criteri contabili¹ e, conseguentemente, degli impatti sul risultato economico dell'impresa, è emersa la necessità di effettuare, d'intesa con il gruppo di lavoro IVA e con le stesse associazioni delle società di factoring, una più schematica articolazione delle diverse prestazioni di servizi che possono essere effettuate nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività di factoring la cui natura può essere incisa dai cennati principi contabili.

A tal fine, si riportano qui di seguito alcune considerazioni conferenti all'inquadramento, ai fini IVA, delle diverse prestazioni di servizi che più caratterizzano lo svolgimento dell'attività di factoring nel suo complesso, effettuate da parte del cessionario in relazione alle operazioni di cessioni di crediti.

Quanto in appreso riportato – che, sia pure in via informale, è stato condiviso dall'Amministrazione finanziaria - tiene conto di quanto già formulato dall'Associazione, anche in conformità ad una prassi amministrativa consolidata, a fronte di specifiche questioni sollevate da singole Associate.

1. Considerazioni di carattere generale

L'individuazione del regime IVA da riservare a determinate operazione poste in essere, ivi comprese quelle in oggetto, non può prescindere dalla preliminare individuazione delle finalità che le parti interessate intendono (o hanno inteso) perseguire; finalità che dovrebbero emergere dal relativo contratto posto in essere dalle parti.

In proposito, va tenuto presente che, in via generale, la qualificazione giuridica di un contratto, non dipende (o, almeno, non solo) dal *nomen iuris* eventualmente adottato dalle parti, ma dall'inquadramento dei contratti secondo quanto disposto dalla legge, vale a dire in termini assolutamente obiettivi, e deve essere correlato principalmente alla comune intenzione dei contraenti, secondo i criteri di cui all'art.

¹ Secondo il documento n. 29 redatto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e ragionieri, un cambiamento di principio contabile è costituito da una o più variazioni rispetto ai principi contabili adottati nell'esercizio precedente e per principi contabili vanno intesi quei principi che governano sia le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione sia i criteri di valutazione e di esposizione dei valori di bilancio.

1362 del cod. civ..

La Corte di Cassazione ha, infatti, escluso, in linea di principio, che l'Amministrazione finanziaria possa determinare la natura di un contratto prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle parti e magari in contrasto con essa o riqualificare la natura di un contratto stipulato tra le parti, assoggettandolo ad un trattamento fiscale meno favorevole, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge (Sent. n. 11351/01 del 3 settembre 2001 e Sent. n. 5582 del 18 aprile 2002).

Più specificamente, la Corte di Cassazione ha affermato che se è indubbio che l'individuazione della natura giuridica di un contratto debba essere condotta in termini rigorosamente oggettivi e del tutto distaccata dalla volontà delle parti, è altrettanto certo che debba essere correlata alla comune intenzione dei contraenti, accertata alla stregua dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile e, se del caso, anche in conformità a elementi estrinseci all'atto considerato, semprechè ne costituiscano il presupposto o in ogni modo siano ad esso connessi (Sentenze: 28 luglio 2000, n. 9944; 14 aprile 1998, n. 3791; 6 maggio 1991, n. 4994; 9 aprile 1991, n. 3726); se così non fosse, le parti verrebbero ad esser vincolate da effetti giuridici privi di ogni collegamento con la loro volontà, in violazione del principio di autonomia privata, il quale postula che esse abbiano il potere di stabilire l'assetto dei reciproci rapporti (artt. 1322 e 1375 del cod. civ.).

Ed è proprio muovendo da questa premessa che la Corte di Cassazione esclude che, in mancanza di norme che tale possibilità specificamente prevedano, l'Amministrazione finanziaria possa determinare la natura di un contratto prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle parti e magari in contrasto con essa (Sent. 9 maggio 1997, n. 4064 e 28 luglio 2000, n. 9944).

L'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, come sopra richiamato, è inoltre ribadito nella Sentenza n. 14900 del 23 novembre 2001, con la quale è affermato che "... è fuor di dubbio che l'autonomia negoziale possa esplicarsi anche in un unico contesto (negozio giuridico composto), così da creare – fra l'altro – ad atti collegati, sorretti da cause autonomamente individuabili anche se funzionalmente collegate dalla complessiva finalità dell'operazione, ed atti complessi, contrassegnati dall'esistenza di una causa unica, la quale si riflette sul nesso intercorrente fra le varie prestazioni, con intensità tale da precludere che ciascuna di esse possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che tutte le prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico (...)"

La circostanza poi che nell'ambito di un contratto i corrispettivi indicati possano, ragionevolmente, essere determinati in misura diversa, a seconda cioè dei diversi elementi presi in considerazione, non dovrebbe essere di ostacolo ad una configurazione unitaria di un atto complesso, atteso che la stessa Amministrazione finanziaria, a proposito della determinazione del corrispettivo relativo a più prestazioni, ha precisato che "(...) la separata evidenza in fattura delle singole attività delle quali si

compone la complessa prestazione, rileva solo ai fini della individuazione degli elementi da cui è composto il corrispettivo della stessa (...)»².

2. Cessioni di crediti e factoring

Alla luce di tutto quanto sopra e per quanto più da vicino interessa in questo contesto, è possibile affermare che una volta individuata la volontà contrattuale e, cioè, una volta individuata e fissata la causa del contratto nella volontà delle parti di ottenere attraverso un'operazione di cessione di crediti una monetizzazione dei crediti medesimi ovvero di porre in essere, più in generale, operazioni aventi causa di finanziamento, le operazioni della specie (cessione di crediti), a prescindere se effettuate pro-soluto o pro-solvendo, rientrano tra le operazioni esenti di cui all'art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972. In altri termini, dette cessioni, in quanto aventi funzioni negoziali di carattere finanziario, sono riconducibili alla nozione di prestito di denaro (art. 3, comma secondo, del D.P.R. n. 633 del 1972); nozione che ricomprende “le operazioni finanziarie, intendendosi per tali *tutte* le operazioni *aventi causa di finanziamento*, anche se effettuate con cessioni di crediti”³.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, come chiaramente emerge dal contenuto della risoluzione ministeriale n. 71 del 24 maggio 2000⁴ nell'esaminare il regime IVA da riservare alle “cessioni di crediti”, ha

- riconosciuto che “le cessioni di credito *intervenute* nell'ambito di operazioni di finanziamento rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, anche se esenti, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972,
- ritenuto che analogo regime di esenzione agli effetti dell'IVA è dato applicare *anche* alle cessioni di credito *finalizzate a procurare liquidità* al soggetto cedente, riconoscendo cioè anche a queste ultime la natura di operazione finanziaria cui è dato applicare il regime di esenzione da IVA e, conseguentemente, l'imposta di registro in misura fissa (artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986),
- affermato che le cessioni di credito che adempiono *funzioni negoziali di carattere non finanziario* (come quelle dirette ad estinguere debiti pregressi) sono escluse dall'applicazione dell'IVA.

Circa il significato da attribuire alla *nozione* di “*finanziamento*”, può tornare utile, non esistendo una definizione giuridica di “finanziamento”, tenere presente la nozione fornita dalla dottrina, che considera tale il “negozio volto a costituire temporanee disponibilità finanziarie”⁵, ovvero quanto affermato dalla Corte di Cassazione⁶ che ha riconosciuto che l'espressione “finanziamenti” non può essere fatta coincidere con quella di “mutuo” o “prestito” cioè con quella particolare operazione (bancaria) che si risolve nell'erogazione di una somma di denaro al momento della conclusione del contratto.

² Cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 153 del 23 maggio 2002 e risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 133 del 13 giugno 2003.

³ Come noto, tale assunto è stato sostanzialmente confermato dall'Amministrazione finanziaria con nota del 5 agosto 2004, Prot. n. 2004/126747 e risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 17 novembre 2004, n. 139/E.

⁴ Cfr. Circolare, ABI, Serie tributaria, n. 11 del 2001.

⁵ Cfr. Enciclopedia del diritto, v. Finanziamento, Fragali.

⁶ Cfr. Corte di Cassazione, Sez. I civ., Sent. n. 2396 del 22 marzo 1990.

Sempre in ordine alla individuazione della natura finanziaria delle operazioni della specie, può tornare, altresì, utile tenere presente il rinvio che la stessa Amministrazione finanziaria ha inteso effettuare alla legislazione nazionale in materia di attività bancarie e creditizie, vale a dire al Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993), che ricomprende nella *nozione di finanziamento* ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di acquisto di credito, risultando così legittimo l'ulteriore rinvio alla nozione di "attività di finanziamento sotto qualsiasi forma" come intesa ed individuata dal D.M. 6 luglio 1994⁷, che, sostanzialmente, reca un'esplicitazione delle diverse attività riconducibili alla nozione di finanziamento, vale a dire:

- a) *concessione di crediti* ivi compreso il *rilascio di garanzie sostitutive del credito* e di impegni di firma;
- b) locazione finanziaria;
- c) *acquisto di crediti*;
- d) credito al consumo;
- e) credito ipotecario;
- f) *prestito* su pegno;
- g) *rilascio* di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché *impegni a concedere credito* (art. 2, D.M. 6 luglio 1994, così come modificato dal D.M. 28 giugno 1996).

3. Prestazioni accessorie ed operazioni relative

In tutti i casi in cui una prestazione di servizi è esente da IVA (ad esempio, di finanziamento o di pagamento) e tale prestazione non è costituita da un'unica operazione ma si estrinseca in una serie di prestazioni di servizi ad essa connesse – che se autonomamente rese sarebbero soggette a regimi IVA diversi - si deve ritenere, in via di principio, che detta operazione sia nel suo complesso da assoggettare ad IVA, stante l'obiettivo difficoltà di attestare la strumentalità delle prestazioni rese nell'ottica dell'esecuzione di detta unica operazione e semprechè non siano previsti corrispettivi specifici per le singole prestazioni effettuate (cfr. circolare, ABI, Serie tributaria, n. 37 dell'11 agosto 1997).

E' indubbio che una valutazione, e la conseguente individuazione del regime impositivo delle c.d. "operazioni complesse" (quali indubbiamente si possono prestare ad essere considerate anche le operazioni di factoring), vale a dire quelle operazioni costituite da più elementi, può rivelarsi non sempre agevole ed univoca, ancorchè l'Amministrazione finanziaria non abbia mancato, in più di un'occasione, di fornire al riguardo alcune indicazioni.

Con la risoluzione del 6 agosto 2002, n. 267, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per stabilire il trattamento IVA delle operazione c.d. "complesse", è necessario: considerare la circostanza in cui l'operazione si svolge, tenere presente che, di norma, ciascun elemento è autonomo e che, d'altro canto, la prestazione costituita da un unico

⁷ Il D.M. 6 luglio 1994, reca "Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico".

servizio non va suddivisa; inoltre le attività collaterali vanno valutate, in base al contenuto del contratto, o come autonome ovvero come interne, strumentali al risultato finale dell'operazione.

In un tale contesto si inserisce, in primo luogo, il disposto dell'art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, che, a proposito delle prestazioni c.d. "*accessorie*" all'operazione principale, prevede, in applicazione di un principio di unicità della base imponibile stabilito dalla normativa comunitaria (art. 11, par. 2, lett. b, della VI Direttiva), che tali prestazioni possono beneficiare del medesimo regime IVA applicabile all'operazione principale.

In sostanza, ai sensi e per gli effetti, del citato art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, è dato affermare che una prestazione di servizi che sia qualificata come accessoria ad una prestazione principale non assume autonoma rilevanza ma è assoggettata allo stesso trattamento riservato alla prestazione principale.

Il carattere di accessorietà all'operazione principale è riconosciuto qualora "... le prestazioni accessorie siano effettuate proprio per il fatto che esiste una prestazione principale, in combinazione con la quale possano portare ad un determinato risultato perseguito. Conclusivamente, sono accessorie solo le operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in connessione con l'operazione principale alla quale, quindi, accedono e che, hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la detta prestazione o cessione principale" (risoluzione n. 6/E dell'11 febbraio 1998 e n. 230/E del 15 luglio 2002).

Secondo l'assunto dell'Amministrazione finanziaria, cioè, "il rapporto di accessorietà" sussiste ogni qualvolta tutte le prestazioni sia quelle accessorie sia quella principale convergono verso la realizzazione di un unico obiettivo.

In questa ottica, l'Amministrazione finanziaria, ad esempio, ha ritenuto di non poter considerare come "prestazioni accessorie" alle operazioni di cui all'art. 10, punto 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 – per carenza dei presupposti giuridici - i servizi di esecuzione delle visure ipocatastali necessarie per valutare gli affidamenti alle imprese, in quanto considerate meramente propedeutiche all'erogazione del finanziamento, non formanti oggetto del rapporto contrattuale tra banca e cliente, non fornite direttamente al finanziato bensì all'azienda erogatrice del prestito ed, infine, in quanto effettuate da un soggetto del tutto distinto dal prestatore dell'operazione principale (risoluzione n. 216/E del 4 luglio 2002).

In altri termini, le prestazioni c.d. "*accessorie*" possono considerarsi accessorie all'operazione principale posta in essere e, conseguentemente, scontare lo stesso trattamento di quest'ultima se, ovviamente, esiste, un'operazione principale cui collegarle, risultino poste in essere tra gli stessi soggetti dell'operazione principale e siano effettuate dal prestatore dell'operazione principale ovvero da terzi per suo conto ed a sue spese⁸.

⁸ In vero, sulla "qualificazione" delle "prestazioni accessorie", l'Amministrazione finanziaria si è espressa più volte anche in passato, in alcuni casi negando (cfr. circolare ministeriale 27 aprile 1973, n. 32/501388; risoluzione ministeriale 12 gennaio 1974, n. 505124) ed in altri casi riconoscendo tale qualità (risoluzione

In estrema sintesi, sembra legittimo poter affermare che per l'Amministrazione finanziaria il concetto di "prestazione accessoria" ad una "prestazione principale" si fonda sul principio della "necessità" e "dipendenza funzionale", ovverosia deve avere, come già accennato, "la funzione di integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale" e non deve semplicemente assicurare una generica utilità allo svolgimento dell'attività principale (risoluzione 18 marzo 1992, n. 430654, 12 giugno 2001, n. 88/E e 15 luglio 2002, n. 230).

In senso conforme, si è espressa anche la giurisprudenza tributaria, che, in materia, ha fissato il principio in base al quale il carattere di accessorialità di una prestazione deve ricercarsi nell'esistenza di un vincolo di complementarità con la prestazione principale, vincolo che determina l'esistenza di un rapporto inscindibile (Comm. Trib. Centr., dec. 21 ottobre 1991, n. 6999; dec. 20 gennaio 1994, n. 184; dec. 24 gennaio 2000, n. 330).

La stessa Corte Suprema di Cassazione (Sezione tributaria) ha riconosciuto che all'interno di un'operazione negoziale relativamente complessa e suscettibile di essere suddivisa in più fasi determinate operazioni collaterali possono essere accessorie rispetto a quella principale, perché ritenute tali dalle parti, e ciò non soltanto per previsione negoziale esplicita, ma in forza di usi anche di mero fatto (art. 1374 del cod. civ.) oppure per semplici prassi negoziali vigenti nel luogo o proprie del singolo istituto (Cass. civ. Sez. V 18 giugno 2003, n. 9778).

Va, infine, tenuta presente l'interpretazione fornita dai giudici europei in merito alla nozione di "accessorialità" di una prestazione rispetto a un'operazione principale della quale poter condividere il regime di imponibilità ovvero di esenzione ai fini IVA; interpretazione che sembra discostarsi dalla necessaria identità soggettiva nei rapporti cedente-cessionario che deve caratterizzare tanto l'operazione principale quanto quella che si pretende qualificare come ad essa accessoria, come, invece, sembrerebbe discendere dall'art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972 che presuppone che le due operazioni siano effettuate dal medesimo soggetto che presta il servizio o comunque da altri per suo conto.

Ed infatti, fermo restando che secondo il giudizio della Corte di Giustizia UE, è da qualificarsi "prestazione accessoria" quella che non presentando carattere di autonomia "non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore" (Corte di Giustizia CE, sentenza 25 febbraio 1999, causa C-349/96; sentenza 22 ottobre 1998, C-308/96 e C-94/97), il medesimo organo giudicante appare favorevolmente orientato a considerare, comunque, accessoria la prestazione resa al cliente (committente) da un soggetto diverso da quello che ha posto in essere la prestazione principale e, dunque, ancorché resa da due differenti soggetti d'imposta e oggetto di separata fatturazione (Corte di Giustizia, sentenza C-349/96; Corte di Giustizia, sentenza 11 gennaio 2001, causa C-76/99).

ministeriale 18 novembre 1974, n. 501967; 28 marzo 1977, n. 362546, 30 aprile 1980, n. 369828; 8 maggio 1980, n. 381732).

Altro aspetto da tenere presente, è il regime di esenzione IVA previsto dal ripetuto art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, per “le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; (...), le dilazioni di pagamento, le *operazioni* comprese la negoziazione, *relative a* depositi di fondi, conti correnti, *pagamenti*, giroconti, crediti (...), le operazioni relative a titoli ad azioni, obbligazioni (...) ecc. (punto 1).

Tale disposizione rende, infatti, legittimo ritenere che determinate prestazioni poste in essere per la realizzazione/gestione delle operazioni di cessione di crediti ben si prestino a concretizzare i presupposti giuridici per essere qualificate alla stregua di *atti relativi ad operazioni di pagamento*, e, come tali, idonee ad essere considerate anch'esse rientranti nel regime di esenzione di cui al già citato art. 10.

In proposito, non appare fuor di luogo ricordare che la stessa Amministrazione finanziaria nel commentare le disposizioni relative alla disciplina IVA applicabile alle operazioni creditizie e finanziarie introdotte dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28, che, come noto, ha sostituito il punto 1 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di recepire la normativa comunitaria di cui all'art. 13, B), d), della VI Direttiva, ha riconosciuto in modo incisivo che “sono state condotte nell'ambito dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto talune operazioni bancarie e finanziarie (negoziiazione di crediti, *operazioni relative a pagamenti*, alla tenuta di conti correnti, ecc.)”, sì da suffragare, ad avviso della scrivente, la legittimità a considerare esenti da IVA le diverse prestazioni di servizi finalizzate, ad esempio, all'esecuzione di pagamenti⁹, in quanto da considerare alla stregua di “operazioni relative a pagamenti” (circolare ministeriale n. 140 del 4 giugno 1998).

In merito al concetto di “operazioni relative”, si ricorda poi che l'Amministrazione finanziaria, è intervenuta più volte, mostrandosi dell'avviso di escludere dal predetto regime di esenzione le prestazioni di servizi (amministrativi, di informativa, ecc.) che pur interagendo con i servizi di finanziamento, negoziazione, ecc., hanno finalità essenzialmente amministrative e non si configurano come operazioni oggettivamente collegate all'operazione finanziaria in quanto carenti dei requisiti di specificità ed essenzialità, necessari per qualificare la prestazione di servizi funzionale (c.d. relazione funzionale) alla operazione finanziaria di volta in volta presa in considerazione (cfr. risoluzione ministeriale 7 aprile 1986, n. 323352; 1° ottobre 1998, n. 150; 10 dicembre 2001, n. 205; 4 luglio 2002, n. 216).

In altri termini, secondo l'orientamento finora espresso dai competenti organi ministeriali al riguardo, *una prestazione di servizi può considerarsi relativa ad un'operazione principale* (esente da IVA), se non è una prestazione, materiale o tecnica, puramente strumentale rispetto all'operazione principale, *se incide direttamente sulle situazioni giuridiche ed economiche soggettive del richiedente la prestazione*, se svolge le stesse funzioni specifiche ed essenziali dell'operazione principale, a nulla rilevando

⁹ Esclusi, ovviamente, gli atti relativi all'attività di recupero crediti (operazioni relative alle procedure esecutive e concorsuali, nonché quelle connesse alla vendite all'asta), che, come noto, l'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1973, espressamente esclude dal regime di esenzione.

che l'esecuzione della medesima sia affidata a soggetti terzi che restano responsabili nei confronti del soggetto mandante.

Va da sè che le prestazioni di servizi che, alla luce di quanto sopra richiamato, non si prestano ad essere considerate "relative" alle operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, potrebbero, per contro, essere considerate per la loro configurazione "accessorie" a queste ultime, qualora nello specifico ricorrano le condizioni proprie, sopra ricordate, delle c.d. "operazioni accessorie", sulla base dell'art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Dalla prassi amministrativa sopra richiamata, che tiene anche conto del principio fissato dalla sentenza della Corte di Giustizia, nella sentenza del 5 giugno 1997, causa C-2/95¹⁰, sembra, pertanto, doversi trarre l'assunto che se alcuni degli atti posti in essere nello svolgimento della attività di factoring e, più in generale, delle operazioni di cessioni di crediti, pur rappresentando attività strumentali all'operazione finanziaria (esente da IVA) si sostanziano in semplici attività tecniche (di coordinamento, di supervisione, ecc. dell'operato di terzi soggetti, nell'ambito degli indirizzi e delle politiche commerciali individuate), e non si rivelano idonee a modificare direttamente situazioni giuridiche ed economiche soggettive, tali atti potrebbero non apparire idonei ad essere considerati "relativi" alla principale operazione finanziaria esente da IVA.

Si può, pertanto, affermare, che alla luce dei chiarimenti finora emanati dall'Amministrazione finanziaria, le prestazioni di servizi concernenti (relative a) operazioni bancarie e finanziarie rientrano nel regime di esenzione IVA di cui all'art. 10, punto 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 (concessione e negoziazione di crediti, operazioni di finanziamento, di pagamento, ecc.) qualora:

- a) non siano prestazioni, materiali o tecniche, puramente strumentali rispetto all'operazione bancaria o finanziaria;
- b) svolgano le stesse funzioni specifiche ed essenziali dell'operazione principale;
- c) incidano direttamente sulle situazioni giuridiche ed economiche dei soggetti interessati.

E', quindi, fondato ritenere che nelle operazioni di pagamento le relative prestazioni (inviti a pagare, incassi, rendiconti dei pagamenti effettuati, accreditamenti degli importi incassati) siano da considerare esenti, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Per contro, si può ritenere che se determinati corrispettivi ricevuti dalla banca o da altro soggetto sono riferibili ad una serie di prestazioni di servizi (attività di amministrazione, di coordinamento, di pianificazione, di supervisione, di consulenza tecnica, ecc.) di natura diversa da quella dell'operazione finanziaria o bancaria di cui al ripetuto art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, posta in essere (o che si intende porre in essere), vale a dire meramente aggiuntive alle stesse, dette prestazioni potrebbero non essere considerate "relative" all'operazione principale e, pertanto, potrebbero assumere un'autonoma rilevanza agli effetti dell'IVA; come, ad esempio, le prestazioni di servizi che, alla stregua della consulenza tecnica, consistono nel fornire giudizi sulla

¹⁰ Cfr. Circolare ABI, Serie tributaria, n. 37 dell'11 agosto 1997.

convenienza economica di una determinata operazione, precisazioni, pareri e chiarimenti, dove cioè risulta prevalente la valutazione soggettiva del prestatore (risoluzione ministeriale 30 aprile 2002, n. 129; 23 maggio 2002, n. 153)¹¹.

4. Prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione.

Fermo restando che la fattispecie contrattuale delle operazioni di factoring non trova tutt'oggi riscontro, ai fini normativi, in un'adeguata regolamentazione - ancorché come evidenziato in dottrina¹² si sia giunti ad una "indiretta e personale tipizzazione" nella legge 21 febbraio 1991, n. 52 che, nell'art. 1 statuisce che "la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo", in presenza di taluni requisiti, è regolata da detta legge – e che, in via di massima, l'attività del factor si configura nell'attività professionalmente diretta alla concessione, gestione e negoziazione di crediti, va altresì tenuto presente che una determinata prestazione di servizi può anche risentire favorevolmente delle disposizioni in materia di mandato, mediazione ed intermediazione di cui all'art. 10, punto 9, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ancorché sotto il profilo giuridico solo il mandato e la mediazione sono due operazioni giuridicamente definite, appare, comunque, sostenibile che la nozione di "*intermediazione*" assuma, nell'ambito dei presupposti oggettivi di applicazione dell'IVA, una configurazione residuale che completa – accanto a quelle tradizionali di "mandato" e di "mediazione" – le figure dei soggetti incaricati di operare nell'ambito della interposizione commerciale e finanziaria¹³.

In particolare, con il contratto di mandato senza rappresentanza, il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell'affare trattato per conto del mandante. In tale caso le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario, a norma dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972. La natura delle prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza al mandante resta la stessa di quelle rese o ricevute dal mandatario in nome e per conto del mandante (risoluzioni ministeriali: 28 gennaio 2005, n. 10; 30 luglio 2002, n. 250/E; n. 323 del 2002; 27 dicembre 1999, n. 170; 27 settembre 1999, n. 146; 11 febbraio 1998, n. 6).

Ciò premesso, in base al combinato disposto del succitato art. 10, punti 1 e 9, del D.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione relative ai prodotti e ai servizi riconducibili nell'area finanziaria (operazioni di credito e di finanziamento, sistemi di pagamento, operazioni relative a titoli e a strumenti finanziari, operazioni valutarie e assicurative) si prestano a loro volta ad essere considerate esenti alla stregua delle operazioni esenti oggetto delle mediazione e/o intermediazione.

5. Appalto di servizi

¹¹ Cfr. anche "Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nelle fatturazioni tra promotori finanziari e azienda di credito", in Fiscooggi "Approfondimenti", 17 novembre 2003.

¹² Cfr. G. Molle, L. Desiderio "Manuale di diritto bancario e dell'intermediazione finanziaria).

¹³ Cfr. Circolare, ABI, Serie tributaria, n. 28 del 13 novembre 2000.

L'individuazione del trattamento fiscale da riservare a determinate prestazioni di servizi di carattere finanziario potrebbe, poi, essere vagliata anche sotto un diverso profilo, avendo cioè riguardo alla "natura" delle attività poste in essere (amministrative, di organizzazione e di coordinamento dei rapporti tra il soggetto cedente i crediti e il soggetto cessionario) e cioè se tali attività siano l'oggetto, unitario, di un contratto di appalto di servizi, le cui obbligazioni, dedotte dal contratto stesso, per loro natura risultino indivisibili.

La tipologia propria dei contratti di appalto è quella, infatti, di atti complessi, il cui oggetto deriva dalla fusione di più elementi, ciascuno dei quali potrebbe rappresentare – se isolatamente considerato – l'oggetto di un autonomo e distinto negozio giuridico ma che la volontà delle parti ha inteso tra loro collegare per dare luogo ad un'unica "obbligazione di risultato": ad esempio, erogazione di un finanziamento o, comunque, prestazioni di natura finanziaria.

Come già accennato al punto sub 1), la qualificazione giuridica di un contratto, non dipende (o, quanto meno, non solo) dal *nomen iuris* eventualmente adottato dalle parti, ma dall'inquadramento dei contratti secondo quanto disposto dalla legge, cioè in termini assolutamente obiettivi, e deve essere correlato principalmente alla comune intenzione dei contraenti, secondo i criteri di cui all'art. 1362 del cod. civ..

Pertanto, le diverse prestazioni di servizi connesse ad un'attività di cessione di crediti (pro-soluto o pro-solvendo) potrebbero anche prestarsi ad essere vagliate sotto una diversa articolazione, vale a dire nell'ambito di un contratto di appalto di servizi avente una causa unitaria. Potrebbero, cioè, anche prestarsi ad essere considerate, in quanto obbligazioni di risultato e non di mezzi, come attività interne rivolte al perseguimento del risultato finale dell'operazione e, come tali, riconducibili nell'ambito delle operazioni "relative" ad operazioni finanziarie per le quali sarebbe dato invocare il regime di esenzione previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Va da sé, comunque, che anche in quest'ultima ipotesi, se le attività in questione fossero considerate dalle parti interessate autonomamente e distintamente non sarebbe possibile ricondurre ad unitarietà il relativo regime IVA e, conseguentemente, il regime IVA (di imponibilità o di esenzione) applicabile risentirebbe della natura di ogni singola prestazione posta in essere.

6. Schema delle possibili prestazioni di servizi variamente combinabili relative ad operazioni di cessioni di crediti e regime IVA.

Dall'esame di alcuni fac-simili di tipologie contrattuali disciplinanti le operazioni di cessione di crediti caratterizzanti la tipica attività di factoring¹⁴, è sembrato possibile enucleare le seguenti, principali, macro are di prestazioni di servizi connesse, come detto, alle operazioni di cessioni di crediti per le quali, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene legittimo poter invocare il seguente regime IVA:

¹⁴ Gli schemi di contratti esaminati sono stati una ventina.

a) cessioni di crediti aventi finalità e natura finanziaria¹⁵ (anticipazione o altre forme di erogazione finanziaria): le relative commissioni/corrispettivi sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, punto 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 (trattasi di cessioni con causa finanziaria);

b) interessi a fronte di anticipazioni (o altre forme di erogazione finanziaria) sui crediti ceduti: esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, punto 1, del D.P.R. n. 633 del 1972;

c) gestione/riscossione dei crediti ceduti:

c.1) le commissioni/corrispettivi relativi alla gestione/riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un rapporto avente finalità e natura finanziaria sono da considerare esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, punto 1, del D.P.R. n. 633 del 1972;

c.2) le commissioni/corrispettivi relativi alla gestione/riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un rapporto diverso da quello di cui al punto *sub c.1)* si prestano, in quanto non attinenti a cessioni di crediti intervenute nell'ambito di operazioni di finanziamento, ad essere considerati soggetti ad IVA, con aliquota ordinaria.

Conseguentemente, anche le commissioni/corrispettivi percepiti per gli ulteriori possibili servizi richiesti per specifiche attività di incasso (Mav, Ri.Ba, ecc.), connessi alla gestione/riscossione dei crediti, sarebbero da considerarsi esenti da IVA ovvero soggetti ad IVA, con aliquota ordinaria, a seconda che i predetti servizi ineriscano ai rapporti di cui alle precedenti lettere *c.1)* o *c.2)*.

Peraltro, sempre in materia di gestione/riscossione dei crediti, va tenuto presente che il regime di esenzione previsto dal ripetuto art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 è un regime di esenzione che riguarda, tra l'altro, "le operazioni (...) relative a (...) pagamenti" oggettivamente considerate, vale a dire a prescindere dalla tipologia dei soggetti passivi ai fini IVA (art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972) che le pongono in essere e dall'eventuale connessione di dette operazioni ad operazioni di finanziamento.

Conseguentemente, è fondato ritenere¹⁶, che i servizi di pagamento prestati dal soggetto cessionario dei crediti (consistenti, ad esempio, nella riscossione dei crediti ceduti, trasferimento fondi, trasmissione o esecuzione di ordine di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità, compensazione di debiti e crediti), sulla base dell'incarico conferitogli dal cedente, relativamente ai crediti ceduti, si possa legittimamente ricondurre nell'accezione di "operazioni relative" a pagamenti.

In sostanza, le attività negoziali e di supporto tecnico, sostanzialmente di carattere amministrativo (servizi di cassa e di pagamento relativi alla riscossione dei crediti ceduti), richieste dalla natura dell'incarico conferito alla banca o ad altro

¹⁵ Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate, "nel nostro ordinamento la cessione del credito ed il factoring hanno finalità e natura finanziaria" (...), e "tra le operazioni di prestito" è dato ricondurre "sia il factoring che le cessioni di credito pro-soluto e pro-solvendo, come dire che, a prescindere dalla denominazione adottata, l'operazione assume comunque una valenza finanziaria" (risoluzione ministeriale n. 139/E del 17 novembre 2004).

¹⁶ E ciò in considerazione anche di quanto finora assunto dal sistema in ordine alla riconducibilità nel regime di esenzione dei corrispettivi percepiti per lo svolgimento dei servizi di tesoreria e cassa svolto per conto di enti vari.

intermediario finanziario, alle quali questi ultimi sono tenuti a fronte dell'incarico assunto, si prestano ad essere considerate esenti (art. 10, punti 1 e 9, del D.P.R. n. 633 del 1972) trattandosi di mera attività di intermediazione connessa ai sistemi di incasso/pagamenti, idonea, indubbiamente, ad incidere sulla sfera giuridica delle controparti interessate¹⁷;

d) assunzione, in tutto o in parte, del rischio di insolvenza del debitore ceduto, di impegni di natura finanziaria (quali, ad esempio, l'impegno da parte del cessionario a poter anticipare al cedente, in tutto o in parte, la corresponsione della somma del credito ceduto, prestazioni di garanzia, anche sotto forma di rilascio di fideiussioni e di altre garanzie¹⁸) connesse alle operazioni di cessioni di crediti: le relative commissioni/corrispettivi, sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, punto 1, del D.P.R. n. 633 del 1972;

e) prestazioni concernenti la fase istruttoria delle operazioni di cessioni di crediti, pianificazione, valutazione di potenziali clienti, revisioni periodiche:

e.1) le commissioni/corrispettivi previsti per le prestazioni di servizi relative all'istruttoria e/o revisione (anche periodiche) delle operazioni di cui al punto sub a), sono da considerare esenti da IVA rientrando nel più ampio concetto di spese relative all'operazione di finanziamento intesa nel suo complesso e non ridotta alla sola fase dell'erogazione;

e.2) le commissioni/corrispettivi previsti per la pianificazione e/o elaborazione di potenziali clienti sono da considerare soggette ad IVA, con aliquota ordinaria;

f) attività di recupero dei crediti: le relative commissioni/corrispettivi sono soggetti ad IVA, con aliquota ordinaria¹⁹.

¹⁷ Come riconosciuti dai giudici europei (Corte di Giustizia, sentenza 5 giugno 1997) l'esenzione può trovare applicazione quando il prestatore risponde della "corretta esecuzione" dei servizi finanziari prestati (operazioni di pagamento) oltre che del "corretto funzionamento" dei servizi offerti (mezzi utilizzati).

¹⁸ Al riguardo giova ricordare l'orientamento manifestato dall'Amministrazione finanziaria a voler considerare esente da IVA le commissioni/corrispettivi "riferibili a qualsiasi tipo di garanzia prestata a favore di un soggetto assuntore di un'obbligazione" (cfr. risoluzione ministeriale 29 settembre 1995, n. 246).

¹⁹ E' fondato ritenere che la fattispecie indicata debba intendersi circoscritta all'attività, di recupero/riscossione del "*quantum*" dovuto dal debitore, posta in essere a fronte di inadempienze del debitore (ad esempio, procedure esecutive e concorsuali o connesse alle vendite all'asta), e non anche alla mera attività amministrativa connessa ai sistemi di incasso (ad esempio, inviti a pagare, lettere sollecitorie di pagamento).